

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – LECCE 6-7-8 OTTOBRE 2022

MOZIONE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI PROFESSIONALI

Premesso:

- che l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell'Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo 107 della Costituzione Europea, prevede che, *“a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”*;
- che la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel *“Testo Unico Spese di Giustizia”* (DPR 115/2002) negli artt. 76 e seguenti;
- che le difficoltà ad accedere al beneficio di Stato da parte degli aventi diritto ed il cronico ritardo del pagamento dei compensi liquidati in loro favore disincentivano gli avvocati ad iscriversi ed a permanere negli elenchi speciali;
- che, al fine di ottimizzare l'accesso al patrocinio dello Stato e consentire, di conseguenza, ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un maggior numero di avvocati, appare necessario consentire l'effettività della tempestiva erogazione degli importi liquidati agli avvocati, fruendo anche appieno della compensazione dei crediti accertati in sede giudiziale verso l'erario con i crediti del fisco verso i medesimi;
- che già in legge di stabilità negli anni passati si è provveduto in maniera estemporanea all'approvazione dell'ipotesi della compensazione dei crediti da patrocinio a spese dello Stato, con le imposte ed i contributi dovuti allo Stato dal medesimo professionista;
- che detta procedura ha il vantaggio di garantire la pronta liquidazione dei compensi degli avvocati ed anche di alleggerire le cancellerie di un ingente carico di lavoro così liberando risorse e portando ad un miglioramento dell'efficienza dei medesimi uffici giudiziari;

Tutto ciò premesso e considerato

L'Avvocatura Italiana, riunitasi nel Congresso Nazionale Forense a Lecce, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese, dà mandato al CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (C.N.F.), ALL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE (O.C.F.) e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e legittimate, ed in particolare avanti alle Camere, ai Ministeri ed agli Enti competenti, affinché sia disposta l'autorizzazione alla compensazione degli importi liquidati per il

patrocinio a spese dello Stato (ivi comprese le difese d'ufficio) a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell'erario vantati nei confronti dei medesimi, senza limiti di budget, oppure prevedere l'aumento della corrente previsione di spesa annuale;

Inoltre, si preveda un criterio di aumento annuale progressivo dello stanziamento a bilancio statale per la compensazione degli importi liquidati a titolo di patrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell'erario nei confronti degli stessi per consentire di giungere entro almeno un quinquennio alla piena copertura delle somme liquidate a favore degli avvocati per ogni annualità.

- In via alternativa, prevedere, altresì, la possibilità per gli Avvocati, creditori nei confronti dell'Erario di compensare tale loro credito con i contributi da loro dovuti alla Cassa Previdenza.

- In ogni caso, avviare una fase operativa d'intesa con gli istituti di credito, per consentire agli Avvocati di scontare in banca le fatture emesse in favore del Ministero della Giustizia relative al Patrocinio a spese dello Stato, valevole anche per le difese di ufficio.

Il Presentatore, Delegato Ordine Avvocati di Nocera Inferiore AVV. BARBARA BARBATO